



IL SINDACATO DEI CITTADINI

Servizio Politiche Attive e Passive

Nota UIL SU CIRCOLARE INPS N.107/2017 RIFERITA A “PRESTO” (ex voucher)

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 54bis della Legge 96/2017 che ha introdotto nel nostro ordinamento il nuovo istituto denominato “**Presto**” (termine con cui si intende “prestazione occasionale”, da non confondere con le prestazioni occasionali di cui all'art. 2222 c.c.), l'Inps ha emanato la **circolare 107/2017**, con cui fornisce istruzioni operative per l'applicazione del nuovo strumento.

Ricordandovi che questo istituto nasce per trovare una soluzione a prestazioni del tutto eccezionali, straordinarie e di brevissima durata che, a seguito dell'abrogazione dei voucher (avvenuta con L. 20/2017 a decorrere dal 17 marzo u.s.), necessitano di una veloce e regolare attivazione, vi forniamo di seguito, i principali requisiti e modalità per l'applicazione di PrestO, in attesa del nostro Seminario del prossimo 18 luglio in cui affronteremo questo istituto in maniera più esaustiva anche alla luce della recente circolare dell'Inps.

In quest'ultima si precisa che la gestione di PrestO e l'erogazione dei compensi avverrà attraverso apposita “**piattaforma telematica Inps**” (www.inps.it) sezione “Prestazioni occasionali” che dovrebbe essere attiva a partire dal prossimo 10 luglio.

L'Inps, attraverso la suddetta piattaforma informatica, gestirà la registrazione dei contraenti, l'attivazione di PrestO, la conferma e la revoca delle prestazioni lavorative, compensi del lavoratore, accreditamento dei contributi previdenziali (Gestione Separata) e assicurativi (attraverso trasmissione della relativa contribuzione dall'Inps all'Inail). Il tutto è spiegato nel dettaglio dalla suddetta circolare a cui rinviamo la lettura.

Ai fini della registrazione e dello svolgimento degli adempimenti connessi all'attivazione di “PrestO, gli utilizzatori e prestatori potranno anche avvalersi di un consulente del lavoro e, nel solo caso di adempimenti connessi all'attivazione del Libretto Famiglia, di un **Patronato**.

A corredo della “scheda sinottica sulle prestazioni occasionali – PrestO” che vi abbiamo inviato lo scorso 15 giugno, vi informiamo su alcuni dettagli attuativi ed interpretativi affrontati dalla circolare 107/2017.

Ricordiamo che “PrestO” si compone di 2 diverse modalità di utilizzo a seconda della tipologia di datore di lavoro: “Libretto Famiglia” e “Contratto di prestazione occasionale”, presentando, nel contempo, anche alcuni elementi e requisiti che li accomunano.

Libretto Famiglia (riconducibile all’acronimo “**LF**”)

- Utilizzatore: persona fisica (non nell’esercizio di attività professionale o d’impresa).
- Campo di applicazione oggettivo: lavori domestici, tra cui quelli di giardinaggio, pulizia e manutenzione, assistenza domiciliare ai bambini e anziani ammalati o in disabilità, insegnamento privato supplementare.
- Il Libretto Famiglia, si compone di titoli di pagamento. 1 ora di prestazione lavorativa = € 8 nette al prestatore
- L’utilizzatore, spiega la circolare Inps, comunicherà alla piattaforma informatica Inps o al contact center Inps, i dati relativi al prestatore e luogo della prestazione, numero titoli utilizzati ed altre informazioni, solo al termine della prestazione lavorativa e comunque non oltre il 3°giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione. Contestualmente a tale comunicazione, i dati forniti dall’utilizzatore, verranno portati a conoscenza del prestatore di lavoro dall’Inps, attraverso posta elettronica/sms/MyInps.

Contratto di prestazione occasionale (con l’acronimo “**Cpo**”)

- Utilizzatore: la circolare Inps 107/2017 specifica il concetto di “altri utilizzatori” contenuto nell’art 54bis della L.96/2017 elencandoli nei professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, amministrazioni pubbliche, imprese del settore agricolo.
- Compenso: 1 ora di prestazione lavorativa= € 9 nette al prestatore
- La stessa circolare Inps, interpretando il nuovo dettato legislativo, chiarisce che l’importo del compenso giornaliero, che la legge stabilisce non possa essere inferiore ad €36 per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell’arco della giornata, resta dello stesso importo anche qualora la durata effettiva

sia inferiore a 4 ore di lavoro. Le ore successive devono rispettare l'importo minimo di € 9 nette l'ora.

- Comunicazione obbligatoria preventiva di inizio prestazione: almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione. Tale comunicazione, precisa l'Inps, verrà trasmessa anche al prestatore di lavoro attraverso mail/sms.
- Revoca della comunicazione di inizio prestazione: il tema della revoca di una comunicazione di inizio prestazione, è stato oggetto di molti dubbi da parte nostra, sul presupposto che l'art. 54 bis della L. 96/2017 ne stabilisce la possibilità di revoca da parte dell'utilizzatore entro il 3° giorno da quando la prestazione doveva avere inizio. Un lasso di tempo troppo lungo che potrebbe determinare situazioni di lavoro nero. Sul tale criticità è intervenuto anche un ordine del giorno con cui si impegnava il Governo ad assicurare la massima tutela dei lavoratori al fine di evitare ogni forma di abuso ed uso distorto dello strumento.

La circolare Inps ci informa che la piattaforma informatica Inps, garantisce tale tutela del lavoratore, attraverso un meccanismo di "conferma giornaliera" da parte del prestatore di lavoro dell'avvenuta ed effettiva prestazione lavorativa. Ciò dovrebbe di per sé scongiurare eventuali situazioni di abuso dal momento che il sistema informatico, precisa la circolare Inps, inibisce, in automatico, all'utilizzatore di revocare una prestazione che sia già stata resa e confermata dal lavoratore.

Nel caso in cui l'utilizzatore non avesse più bisogno della prestazione lavorativa, potrà revocare la precedente comunicazione di inizio prestazione entro le ore 24 del 3° giorno successivo a quando la prestazione sarebbe dovuta iniziare. Di tale revoca verrà data comunicazione con mail/sms anche al lavoratore che, nel caso in cui invece sostenga che quella prestazione è stata in realtà effettuata, potrà comunicarlo on line con le stesse tempistiche e modalità di cui sopra. In attesa di capire come funzionerà tecnicamente e praticamente la piattaforma informatica Inps, vorremmo sollevare alcune perplessità circa questo meccanismo che potrebbe generare situazioni di controversie tra le parti del contratto circa la prova della veridicità dell'una o dell'altra comunicazione, oltre a possibili casi in cui il lavoratore non avrà materialmente tempo di comunicare la non veridicità della revoca dell'utilizzatore.

Di questi ed altri aspetti applicativi dello strumento ne discuteremo insieme nel corso del Seminario del 18 luglio p.v. quando sarà entrata in funzione anche la piattaforma informatica Inps che gestirà PrestO.

➤ Divieti di utilizzo del Cpo:

- per datori di lavoro con più di 5 dipendenti a tempo indeterminato (la circolare Inps precisa che vi rientrano anche gli apprendisti, intermittenti e part time rapportati a full time).
- imprese di edilizia e settori affini
- imprese esercenti attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo
- imprese del settore delle miniere, cave e torbiere
- per appalti di opere e servizi
- in agricoltura, salvo alcuni casi di applicazione.

La legge prevede, infatti, alcune possibilità di utilizzo nel settore agricolo con delle limitazioni soggettive ed oggettive. Per quanto riguarda tale settore, facciamo presente che la nostra categoria UILA ha richiesto un chiarimento all'Inps rispetto ai minimi di compenso orario riportati nella circolare 107/2017.

Tra i requisiti e condizioni generali che appartengono all'attivazione di PrestO sia attraverso **Libretto Famiglia** che con **Contratto di prestazione occasionale**, ricordiamo i limiti economici, criteri antielusivi che non permettono l'attivazione dello strumento tra utilizzatore e lavoratore con cui sia in corso o vi sia stato negli ultimi 6 mesi, un rapporto di lavoro di natura subordinata o una collaborazione coordinata e continuativa, sistema sanzionatorio.

Rispetto al sistema sanzionatorio, al netto delle sanzioni previste per violazione della comunicazione anticipata di inizio prestazione e dello sfioramento del tetto economico annuo e delle 280 ore annue, ciò che la nuova normativa, a nostro dire, non prevede e che avrebbe dovuto contemplare, è una specifica sanzione nel caso di violazione dei principi antielusivi previsti per PrestO quali: utilizzare prestatori di lavoro con cui l'utilizzatore abbia in corso, o abbia avuto nei 6 mesi precedenti, un rapporto di lavoro di natura subordinata o di collaborazione coordinata e continuativa.

Da ultimo, per quanto riguarda i compensi, gli stessi verranno erogati dall'Inps al prestatore di lavoro, in un'unica soluzione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, attraverso, precisa la circolare 107/2017, i riferimenti Iban bancari/postali comunicati dal prestatore di lavoro all'atto della registrazione. In assenza di Iban, l'accredito del compenso avverrà attraverso bonifico bancario domiciliato

pagabile presso Uffici Postali (il cui costo per il prestatore di lavoro è di €2,50 che l'Inps decurterà direttamente dal compenso).

Al fine di tale erogazione, l'utilizzatore dovrà aver preventivamente provveduto ad effettuare versamenti servendosi del modello F24 Elide (F24EP in caso di Pubblica Amministrazione), tali da crearsi una provvista di denaro per compensare le prestazioni di lavoro.

7 Luglio 2017